



Alla Procura della Repubblica  
presso la corte dei conti  
del Comune di Trento

Alla Guardia di Finanza,  
Comando compagnia di Trento

e, p.c. Al Garante per la protezione dei dati  
personali

Trento, 10 febbraio 2024

**SEGNALAZIONE PER POSSIBILE DANNO ERARIALE NEI CONFRONTI  
DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI TRENTO.**

*(danno erariale derivante dalla condanna al pagamento di euro 50.000,00 da parte del  
Garante per la Protezione dei dati personali ingiunta al Comune di Trento in seguito agli  
accertamenti svolti sulle modalità di trattamento dei dati personali delle persone  
frequentanti luoghi pubblici della città di Trento denominati Marvel, Protector, Precrisis)*

***Premesso***

- che la sottoscritta Laura Tondini, legale rappresentante dell'associazione UniAMoci Trentino APS con sede legale in Trento Via della Malvasia 75 (TN) C.F. 9618060225, soggetto con personalità giuridica riconosciuta e regolarmente iscritta al RUNTS, ha presentato istanza di accesso agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 2, d.lgs n.

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 9618060225  
[uniamocitrentino@gmx.it](mailto:uniamocitrentino@gmx.it) 3382715726



33/2013 (FOIA), in data 21 gennaio 2024, avente ad oggetto i progetti del Comune di Trento e gestiti dalla Fondazione Bruno Kessler, denominati “Marvel”, “Protector” , “Precrisis” e sulla “Smart Control Room” di Trento, con particolare riguardo al trattamento, alla raccolta e all’elaborazione dei dati riguardanti il riconoscimento facciale o altra forma di identificazione personale degli utenti con o senza applicazione di intelligenza artificiale, registrazioni e accesso ai social network indicati nei progetti di cui sopra, da parte di tutti gli operatori aventi accesso al trattamento dei dati medesimi, siano questi dati personali o di altra natura, elaborati dalla SCR, anche nei passaggi precedenti all'eventuale anonimizzazione riferendosi alle seguenti tipologie di documenti:

- ‘ Provvedimenti resi dall'autorità Garante Privacy Italiana, Estera ed Europea;
- ‘ Valutazioni e pareri generali;
- ‘ Valutazione d'impatto e rischio della protezione dei dati (DPIA);
- ‘ Documentazione redatta e/o pervenuta per la valutazione;
- ‘ Provvedimenti e valutazioni in merito all'uso delle AI con i dati personali;
- ‘ Provvedimenti intrapresi dall'autorità a tutela della privacy e della libertà delle persone fisiche che sono sottoposte al trattamento dati della SCR;
- ‘ Intero dossier;
- ‘ Precisa mappatura di tutto il territorio interessato e relativa localizzazione degli impianti di audio e video sorveglianza con precise indicazioni circa il numero dei dispositivi impiegati;
- ‘ Informazioni tecniche riguardanti il funzionamento: algoritmi utilizzati, modalità di utilizzo della visione artificiale, processi decisionali automatizzati, funzionamento nel dettaglio delle specifiche intelligenze artificiali e metodologia di istruzione delle stesse;
- ‘ Procedure e modalità di assegnazione degli appalti, relativi progetti e attrezzature impiegate, ivi comprese le schede tecniche degli impianti di video e audio sorveglianza;
- ‘ Modalità di accesso alle informazioni che prevedono il monitoraggio dei social network personali;

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 9618060225  
[uniamocitrentino@gmx.it](mailto:uniamocitrentino@gmx.it) 3382715726



- ‘ Origine dei Fondi utilizzati;
- ‘ Autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza per i Beni Culturali di Trento e relativo nulla osta per l'installazione di impianti di videosorveglianza in centro storico.

***Considerato***  
**che il Garante per la Protezione dei dati personali**  
**con provvedimento nr. 9977020 dd 11/01/2024**

- riconosce il Comune di Trento come leader e non come semplice partner dei succitati progetti con specifico riferimento al seguente passaggio:

*Nell’ambito dei predetti progetti, il Comune ha affermato di agire in qualità di titolare del trattamento, mentre la Fondazione avrebbe rivestito il ruolo di responsabile del trattamento, essendo stata designata come tale dal Comune.*

*A tal riguardo, si osserva che, ancorché anche la Fondazione figura tra i partner dei progetti in questione, negli accordi stipulati per la fruizione dei fondi comunitari (c.d. “grant agreements”) il Comune viene identificato come soggetto leader e coordinatore ai fini della conduzione delle sperimentazioni nel proprio territorio, mentre la Fondazione viene considerata un partner di supporto, in grado di offrire competenze e tecnologie di cui il Comune non dispone (v. il “Grant Agreement” del progetto “Marvel”, allegato alla nota del Comune del 18 ottobre u.s., cit., ove si afferma che “il Comune [...] sarà il leader del caso d'uso di Trento, incentrato sul monitoraggio delle aree urbane pubbliche. Condurrà le attività pilota guidando i WP6 [Esperimenti sociali di vita reale nell'ambiente delle smart cities]” (pag. 98), mentre “FBK offrirà le sue soluzioni attuali e la ricerca di nuove tecniche nel campo delle Smart City [...] [e] contribuirà [...] in modo significativo ai WP6 [Esperimenti sociali di vita reale nell'ambiente delle smart cities] partecipando [...] alle attività di [...] sperimentazione” (pag. 86); per quanto riguarda il progetto “Protector”, v. il relativo “Grant Agreement”, allegato alla medesima nota, ove si afferma che “[la*

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 9618060225  
[uniamocitrentino@gmx.it](mailto:uniamocitrentino@gmx.it) 3382715726



*Fondazione] definirà i criteri dei test pilota ed elaborerà una matrice di valutazione [...] Il primo test pilota sarà condotto a Trento, Italia e sarà coordinato [dal Comune]” (pag. 18)).*

*D'altra parte, lo stesso Comune ha dichiarato nel corso dell'istruttoria che “la Fondazione [...] è il partner che fornisce parte dell'infrastruttura hardware per il processing dei dati e le tecnologie di anonimizzazione audio/video”, che “su indicazione del Comune [...] - mette a disposizione due workstations presso i propri laboratori”, che “si occupa dell'acquisizione di dati audio e video”, che è “responsabile dello sviluppo della piattaforma software denominata PROTECTOR Platform”, essendo dunque “partner tecnologico del Comune [...] nello sviluppo dei tre progetti di ricerca [...] individuata come l'unico soggetto esterno al Comune [...] incaricato di effettuare, mediante la gestione dei flussi audio e video prodotti dai microfoni e dalle telecamere, il trattamento di dati personali finalizzato allo sviluppo degli algoritmi di intelligenza artificiale”.*

*Si rileva, altresì, che, come dichiarato dal Comune e come sopra illustrato, i filmati video in questione vengono ottenuti dalle telecamere di videosorveglianza che risultano già installate nel territorio comunale per il perseguimento di finalità di sicurezza urbana, rispetto alle quali il Comune, e non anche la Fondazione, agisce quale titolare del trattamento. Anche in relazione ai microfoni impiegati per la captazione del segnale audio nell'ambito del progetto “Marvel”, si osserva che solo il Comune, e non anche la Fondazione, poteva assumere la decisione di installare tali dispositivi sulla pubblica via, in quanto Ente locale con poteri di amministrazione sul proprio territorio.*

*Pertanto, il Comune ha esercitato un’“un'influenza determinante sulle finalità e i mezzi [essenziali] del trattamento” (“Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR”, cit., punto 30), avendo, pertanto, agito in qualità di “titolare del trattamento” (art. 4, par. 1, n. 7, del Regolamento);*

- che secondo il Comune di Trento la Fondazione Bruno Kessler avrebbe fornito una consulenza tecnica sulla base della quale la partecipazione ai due progetti non doveva comportare il trattamento di dati personali e che tale difesa confligge con la circostanza che il Comune si è qualificato sin dal principio come titolare del trattamento, designando la

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 9618060225  
[uniamocitrentino@gmx.it](mailto:uniamocitrentino@gmx.it) 3382715726



Fondazione quale responsabile del trattamento e anche nelle proprie memorie difensive ha sostenuto la sussistenza di una base giuridica idonea a giustificare i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dei due progetti;

- che la difesa del Comune di Trento non può essere accolta dal Garante per la Protezione dei dati personali come indicato nel provvedimento di cui sopra, dove si legge

*la difesa del Comune non può essere accolta, non essendo dirimente che l'Ente non abbia direttamente posto in essere specifiche attività di trattamento in tale ambito. Infatti, decidendo di partecipare al progetto "Protector", mettendo a disposizione il proprio territorio e le proprie infrastrutture ai fini dello stesso e beneficiando dei complessivi risultati della ricerca, il Comune ha deciso le finalità e i mezzi del trattamento anche con riguardo alle informazioni ricavate dalle predette reti sociali. **D'altra parte, il Comune era pienamente consapevole dei trattamenti in questione (si veda la pagina del sito web istituzionale del Comune dedicata al progetto Protector, ove si afferma che "in PROTECTOR si svilupperà un set di componenti tecnologiche avanzate in grado di analizzare fonti eterogenee di dati (telecamere di sorveglianza, siti web, social networks, etc.) e li combinerà attraverso il supporto di strumenti ICT basati su tecniche di intelligenza artificiale per fornire "alerts" in caso di incremento del rischio relativo alla sicurezza dei luoghi di culto" - <https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Smart-city/Progetti-d'innovazione-conclusi/Protector>) e la Polizia locale del Comune era stata fin dall'inizio identificata quale soggetto sperimentatore assieme alla **Polizia di Anversa e al Ministero dell'Interno della Bulgaria**, ognuno per il rispettivo contesto nazionale e per il proprio ambito territoriale di riferimento.***

*Non trova, inoltre, riscontro in atti l'affermazione del Comune secondo la quale "tale attività era prevista nell'ambito del pacchetto di lavoro 3 ("WP 3") che non attribuiva alcun concreto ruolo operativo all'Amministrazione comunale" (v. memoria difensiva). Dal c.d. "Grant Agreement" relativo al progetto "Protector", in atti, emerge, infatti, che tra i soggetti coinvolti in tale pacchetto di lavoro sono inclusi "FBK" (ovvero la Fondazione) e "TN" (ovvero il Comune) (pag. 68; v. anche pag. 101).*

*Più in generale, il "Grant Agreement" menziona "TN" (ovvero il Comune) tra i soggetti responsabili della "gestione e coordinamento di tutte le attività relative al progetto*

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 9618060225  
[uniamocitrentino@gmx.it](mailto:uniamocitrentino@gmx.it) 3382715726



“Protector””, tenuti a fornire “supervisione su tutte le attività di progetto e i risultati”. Inoltre, il Comune è responsabile dell’esecuzione del progetto sul proprio territorio e del coordinamento del primo “test pilota” relativo al progetto “Protector” (pag. 33; v. anche pag. 106).

Per le medesime ragioni, non rileva che “la previsione per la quale i “nomi utenti” degli autori di messaggi pubblicati sulla piattaforma “Twitter” venissero condivisi con alcune pubbliche autorità, era stata prevista nell’interesse degli altri partner istituzionali (come la Polizia di Anversa e il Ministero dell’Interno della Bulgaria), ma non è mai stata richiesta né desiderata dal Comune” (v. memoria difensiva), avendo il Comune consapevolmente partecipato al progetto nei termini prospettati nel “Grant Agreement” e avendo, pertanto, accettato - al di là dei propri interni desiderata - anche l’ambito di condivisione dei dati ivi previsto (v. la nota in cui il Comune dichiara che “soltanto le forze dell’ordine coinvolte nel progetto (Polizia Locale - IT, Polizia di Anversa - BE e Ministero dell’Interno della Bulgaria - BG), hanno accesso ad una versione della piattaforma in cui le reti di utenti possono essere visualizzate con i nomi utenti effettivi (senza alcuna informazione sul tipo di messaggi che questi utenti si sono scambiati)”.

Inoltre, la circostanza che la Polizia locale del Comune non abbia mai effettivamente acceduto a tali dati non è dirimente, atteso che la titolarità del trattamento non presuppone necessariamente la disponibilità dei dati o il compimento di operazioni materiali di trattamento. **La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha, infatti, in più occasioni chiarito che qualsiasi persona fisica o giuridica che influisca, per fini che le sono propri, sul trattamento di tali dati e partecipi pertanto alla determinazione delle finalità e dei mezzi di tale trattamento può essere considerata titolare di detto trattamento, non essendo necessario che le finalità e i mezzi del trattamento siano determinati mediante orientamenti scritti o istruzioni da parte del titolare del trattamento, né che quest’ultimo sia stato formalmente designato come tale, né che abbia materialmente compiuto operazioni di trattamento** (v., da ultimo, sent. C-683/21, Nacionalinis visuomens sveikatos centras, del 5 dicembre 2023; v. anche C-807/21, Deutsche Wohnen, del 5 dicembre 2023; C-40/17, Fashion ID GmbH & Co.KG contro Verbraucherzentrale NRW eV, del 29 luglio 2019; C25/17, Jehovan todistajat, del 10 luglio 2018; C210/16, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, del 5 giugno 2018; v. anche le “Linee guida 07/2020 sui concetti di

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 9618060225  
[uniamocitrentino@gmx.it](mailto:uniamocitrentino@gmx.it) 3382715726





*titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR”, cit., spec. par. 56).*

*D'altra parte, la responsabilità del titolare del trattamento “si estende, come sottolineato dal considerando 74 del [Regolamento], a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per loro conto” (C-807/21, cit., punto 38). Poiché, un titolare del trattamento è responsabile non solo dei trattamenti di dati personali che effettua direttamente, ma anche di quelli effettuati per suo conto, “tale titolare del trattamento può vedersi infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83 del RGPD in una situazione in cui i dati personali sono oggetto di un trattamento illecito e non è siffatto titolare del trattamento, bensì un responsabile del trattamento, di cui esso si è avvalso, che ha effettuato tale trattamento per conto del titolare”, ove si possa “ragionevolmente ritenere che tale titolare abbia [...] acconsentito al trattamento” (sent. C-683/21, cit., punti 84 e 85).*

- che il Garante per la Protezione dei dati personali ritiene che la Fondazione Bruno Kessler abbia agito quale “responsabile del trattamento” (art. 4, par. 1, n. 8, del Regolamento) e che essa è stata considerata come tale dallo stesso Comune, che ha a tal fine predisposto uno specifico accordo sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento;

#### *Visto*

- che il Comune di Trento è stato ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l'illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Trento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 9, 10, 13, par. 1, lett. c) ed e), e par. 2, lett. a), b) e d), 14 e 35 del Regolamento, nonché 2-ter, 2-sexies e 2-octies del Codice, nei termini di cui in motivazione del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali nr. 9977020 dd 11/01/2024 e che questo è stato sanzionato nella “**persona del legale rappresentante pro-tempore**, con sede legale in Via Belenzani, 19 - 38122 Trento (TN), C.F. 00355870221, di pagare la somma di euro 50.000 (cinquantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione”

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 9618060225  
[uniamocitrentino@gmx.it](mailto:uniamocitrentino@gmx.it) 3382715726



*La scrivente Associazione tutto ciò premesso, considerato e visto*

segnala che la sanzione comminata al **Comune di Trento** si traduce direttamente in un danno ai cittadini e chiede che la stessa, invece, **sia comminata personalmente al firmatario dei progetti interessati e ad altri suoi collaboratori responsabili delle omissioni nei controlli del caso**, anche in considerazione del fatto che non si è svolta alcuna consultazione pubblica né di altro tipo per informare la popolazione di quanto stipulato e che, nondimeno, la popolazione interessata non deve trovarsi nella condizione di coprire con i propri tributi le conseguenze di ciò che ha deliberatamente ed erroneamente operato il primo cittadino, essendo state violate le regole di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione istituzionale degli amministratori dovrebbe ispirarsi.

Si resta a disposizione per essere interrogati allo scopo di poter essere di ausilio e di supporto all'attività di indagine.

(le parti in corsivo riportano integralmente quanto disposto dal Garante per la Protezione dei dati Personali nel provvedimento nr. 9977020 dd 11/01/2024).

Cordialmente,  
per il Consiglio direttivo  
di Uniamoci Trentino APS



Il Presidente  
Laura Tondini  
*Laura Tondini*

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 9618060225  
[uniamocitrentino@gmx.it](mailto:uniamocitrentino@gmx.it) 3382715726